

CXCV.

TORNATA DEL 31 MARZO 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

Sommario — *Congedo — Omaggi — Schiarimenti del Senatore Di Pollone sull'incidente sollevato ieri dal Senatore Benintendi — Istanza del Senatore Valerio in ordine alla legge per la soppressione delle decime ecclesiastiche — Raggugli del Senatore Capriolo e del Ministro Guardasigilli — Seguito della discussione sul progetto di legge per la sistemazione delle spese e delle entrate relative ai compensi per i danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia — Spiegazioni e ordine del giorno del Senatore Castelli E. (relatore) — Rettificazioni del Ministro dell'Interno e del Senatore Farina — Replica del relatore — Adozione dell'ordine del giorno — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli art. 1, 2, 3, 4 ultimo del progetto ministeriale — Squittinio segreto dei seguenti progetti di legge; 1. per l'approvazione d'una spesa straordinaria per l'acquisto di mobili ad uso degli uffici delle dogane, 2. per maggiori spese e spese nuove sui bilanci 1860-62-63 del Ministero dell'Interno; 3. per la sistemazione delle spese e delle entrate relative ai compensi per i danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia — Approvazione del progetto di legge per l'ordinamento del Museo industriale di Torino — Discussione del progetto di legge per l'anzianità degli Allievi dell'ultimo anno di corso nella militare Accademia promossi Sottotenenti — Istanza del Senatore Pastore (relatore) — Risposta del Ministro della Guerra — Replica del Relatore — Dichiarazione del Ministro della Guerra — Schiarimenti del Relatore — Approvazione degli articoli 1, 2, 3 ultimo del progetto dell'Ufficio Centrale — Squittinio segreto per questi due ultimi progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro di Agricoltura e Commercio, dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica, e più tardi interviene il Ministro della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

Presidente. Si dà lettura di una domanda di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** legge la lettera del Senatore Amari professore, il quale domanda un congedo per ragione d'ufficio che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Do comunicazione al Senato dei seguenti omaggi.

Del Ministro d'Agricoltura e Commercio di 200 esemplari del R. Decreto 12 febbraio 1865 concernente la

società anonime e la loro vigilanza da parte del Governo, non che di 12 copie del movimento della popolazione per l'anno 1865;

Del Prefetto di Ravenna, degli Atti di quel Consiglio provinciale 1864;

Del signor Francesco Tenerelli Contessa, delle sue Osservazioni sugli ordini religiosi e sui loro beni.

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per la sistemazione delle spese e delle entrate relative ai compensi per i danneggiati politici dalle truppe borboniche.

Prima però debbo dare la parola al Senatore Di Pollone, il quale è in grado di fornire schiarimenti sull'incidente di ieri sollevato dal Senatore Benintendi.

Senatore Di Pollone. In seguito alle deliberazioni prese dal Senato nella seduta di ieri, non ho tralasciato di assumere informazioni intorno allo stato della stampa dei documenti di cui fece cenno l'onorevole Senatore

Benintendi, e mi è risultato che la stampa era in corso, e che non più tardi di domenica essi potranno essere distribuiti. Se invece noi li avessimo fatto stampare, sarebbero occorsi sei giorni almeno.

Vede dunque il Senato che aspettando la distribuzione solita farsi dalla Camera dei Deputati, guadagneremo tempo. Spero che al più tardi lunedì ciascun Senatore potrà ricevere un esemplare.

Senatore **Valerio**. Domando la parola per un eccitamento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Valerio**. Fin dal 31 gennaio 1865 dalla Camera dei Deputati era votata e veniva trasmessa al Senato la legge per la soppressione delle decime ecclesiastiche.

Finora, per quanto io so, l'Ufficio Centrale non ha ancora presentato la sua relazione. Io faccio calda istanza perchè l'Ufficio Centrale la prepari, onde tal legge possa essere prontamente discussa.

Molti sono i motivi per i quali faccio questa domanda.

La legge già approvata dall'altro ramo del Parlamento ha scosso molti interessi. Coloro che hanno diritto alla retribuzione di queste decime ecclesiastiche si trovano in pessima condizione per poter ricevere quello che ricevevano prima; e per molti ciò che ricevevano prima era il pane quotidiano.

Inoltre questa questione interessa particolarmente alcune provincie della Sicilia le quali si trovano, sotto il riguardo delle decime, in condizione molto diversa dalle altre provincie, e ne soffrono grandemente.

Fra le altre evvi la provincia di Girgenti nella quale pur troppo, come certamente non ignora l'onorevole signor Ministro dell'Interno, le condizioni della pubblica sicurezza non sono buone, e nella quale, e per la quale urge di togliere qualunque motivo, o pretesto di disordini.

Io quindi rinnovo all'Ufficio Centrale l'istanza, acciò la relazione venga prontamente preparata onde nello esercizio di questa sessione possa tale schema di legge essere approvato ed attuato.

Io non voglio credere che a ciò possa essere di ostacolo l'opinione che questa legge debba venire dopo quella sull'asse ecclesiastico; un'eccezione simile venne fatta nell'altro ramo del Parlamento, ma ad essa fu risposto molto vittoriosamente; ed io non credo di dover ora qui ripetere quegli stessi argomenti.

Sarei pertanto molto lieto di udire che questo rapporto possa venire prontamente presentato alla discussione del Senato.

Senatore **Capriolo**. Domando la parola.

Presidente. Mi risulta che ieri l'Ufficio Centrale si è riunito, e ha incaricato il Senatore Capriolo di preparare il lavoro da sottoporre al Senato. Accordo quindi al medesimo la parola per dare que' ragguagli che crederà opportuni.

Senatore **Capriolo**. Non so se il desiderio manife-

stato dall'onorevole Senatore Valerio possa essere così sollecitamente soddisfatto.

L'Ufficio Centrale tenne già più sedute; ma fin dalla sua prima riunione credette trovare un ostacolo difficilmente superabile, credette, cioè, che questa legge aveva un nesso inscindibile con quella dell'asse ecclesiastico.

Per determinare la quota ai parroci, che venivano privati delle decime, venne stabilita la stregua, che sarebbe assegnata dalla legge sull'asse ecclesiastico, anche per la cessazione dell'obbligo nei Comuni di rappresentare queste decime.

Siccome era nell'ordine del giorno nell'altro ramo del Parlamento quest'ultima legge, l'Ufficio Centrale ha concluso, che sarebbe stato meglio aspettarne l'esito, che in allora avrebbe potuto determinare anche a questo riguardo.

Quando poi seppe, che la legge non era più messa in discussione od almeno si erano poste altre leggi all'ordine del giorno, l'Ufficio Centrale tornò a riunirsi, e venne in questo partito di cercare modo di compilare un progetto nel quale la legge sulle decime venisse separata o resa indipendente da quella sull'asse ecclesiastico, prendendo per tal effetto le opportune intelligenze col signor Ministro.

Ed a questo lavoro si accinse l'Ufficio collo scopo di compierlo quanto più questo sarà possibile; ma io non so quando potrà essere presentato al Senato.

Ministro di Grazia e Giustizia. Sento l'obbligo di associarmi al richiamo dell'onorevole Senatore Valerio.

Non debbo tacere, che questa legge sulle decime ecclesiastiche si presenta con caratteri di somma urgenza.

Dall'altra parte il Relatore dell'Ufficio Centrale faceva osservare esistere un legame strettissimo fra essa e l'altra sull'ordinamento dell'asse ecclesiastico.

Anche qui mi si permetterà di osservare, che questa stessa questione mossa all'altro ramo del Parlamento fu sciolta, essendo rimasti facilmente persuasi non esistere questo legame, cioè che l'una e l'altra legge si possano separare, e ciascuna possa stare da sé.

Quando l'Ufficio Centrale mi voglia invitare nel suo seno, sarò in grado di dare tutte quelle spiegazioni all'uopo che possono essere desiderabili.

Senatore **Capriolo**. L'Ufficio Centrale ha già detto che appena sia posto nel suo seno in discussione il nuovo progetto, il signor Ministro sarà pregato di volerli intervenire per venire ad un accordo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA SISTEMAZIONE
DELLE SPESE E DELLE ENTRATE RELATIVE
AI COMPENSI PER I DANNEGGIATI
DELLE TRUPPE BORBONICHE IN SICILIA.

Presidente. Riprendendosi la discussione ieri incominciata, accordo la parola al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Nella mia qualità di Relatore dell'Ufficio Centrale ho il dovere di rispondere prima di tutto ad un apprezzamento fatto ieri dall'onorevole Ministro dell'Interno relativamente allo scopo, che avesse determinato l'opposizione fatta dall'Ufficio Centrale stesso al progetto ministeriale.

Diceva ieri l'onorevole sig. Ministro dell'Interno che l'opposizione dell'Ufficio Centrale non era altrimenti determinata da che riconoscesse che il progetto ministeriale impegnasse le Finanze dello Stato, ma che altre siano le considerazioni le quali inducono l'Ufficio Centrale a respingere il progetto del Ministero:

Si tratta, diceva egli, nè più nè meno di disapprovare l'atto di quel Ministero, che emise i buoni.

In verità mi recò non mediocre meraviglia il sentire emettere questo apprezzamento. L'intera relazione dell'Ufficio Centrale dalla prima all'ultima parola esclude tale apprezzamento. In essa sono messe costantemente in rilievo le condizioni eccezionali nelle quali versava il Governo quando non solo fece anticipazioni, ma emise quei buoni. Fu sempre detto che il Governo volendo concorrere all'eseguimento del Decreto Dittatoriale del 1860, alla cui esecuzione mettevano ostacolo la ritrosia e l'inerzia delle Opere pie, che dovevano fare i versamenti; che molestato continuamente dalle istanze altronde giustissime dei danneggiati, si era veduto costretto a seguire la via che aveva tenuto; ed in ciò non ripeteva che le parole dette dal signor Ministro delle Finanze nella sua relazione che accompagnò la Legge davanti alla Camera dei Deputati, nella quale relazione soggiungeva anzi lo stesso signor Ministro che non volendo perdurare in quella via, aveva determinato di presentare il progetto di legge ora in discussione.

Lungi era quindi e dall'animo e dalle parole della relazione di voler disapprovare l'atto di quel Ministro che emise i buoni, anzi si studiò particolarmente di dimostrare che era stata la conseguenza di una necessità.

Nella discussione poi seguita ieri, io verbalmente espose le ragioni che avevano determinato l'Ufficio Centrale a dissentire dal Ministero, ma mi sono preso cura di rileggere le parole che ho pronunziato nel discorso di ieri, e non una ne ho trovata che accenni all'idea di disapprovare l'operato del Governo.

Forse il signor Ministro dell'Interno fu tratto ad apprezzare nel modo che fece l'opposizione dell'Ufficio Centrale da qualche giudizio emesso nel corso della discussione da uno de' membri dell'Ufficio Centrale.

Ma questo membro dell'Ufficio Centrale fece apprezzamenti individuali, non a nome dell'Ufficio.

Bensì a nome dell'Ufficio Centrale parlava il Relatore.

Io non starò a dichiarare se io divide o no le idee espresse da questo membro dell'Ufficio Centrale, ma le parole da lui pronunziate non erano l'espressione dell'opinione dell'Ufficio. Quindi credo men giusto che il

signor Ministro abbia attribuito all'Ufficio Centrale l'intendimento di disapprovare il Ministero.

Tanto meno poi credo che nel fatto le modificazioni proposte dall'Ufficio implicino questa disapprovazione.

Dopo questa dichiarazione, dalla quale credeva di non potermi dispensare, venendo ora a dar conto della verificazione fatta sulla mozione dell'onorevole Senatore Di San Martino, il quale avvertiva il Senato essere inutile che si progredisse nella discussione se prima non venisse chiarito come fossero emessi questi buoni, se cioè fossero emessi a carico delle Opere pie gravate dei compensi, ovvero direttamente a nome del Tesoro, per cui in questo secondo caso il Tesoro fosse direttamente impegnato e obbligato, devo altresì dichiarare che questa verificazione fu fatta in seguito della cortese comunicazione data dal Ministro delle Finanze del Decreto Ministeriale del 18 novembre 1862 emanato in esecuzione del Decreto Reale del 21 agosto stesso anno, dal quale abbiamo riscontrato al modulo A, che la forma data a questi buoni, è tale che implica un'obbligazione assoluta del Tesoro, come apparisce dalla relativa intestazione così concepita:

« *Ministero delle Finanze del Regno — Direzione speciale del Tesoro in Palermo —* Esecuzione del Decreto Reale per i compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860. »

Così stando le cose, evidentemente la questione cambia d'aspetto.

Se con questi buoni, come è indubitato, il Governo ha assunto l'obbligo diretto di pagare gli interessi ai danneggiati, egli è chiaro che non si potrebbe attualmente subordinare il pagamento di questi stessi danni alla circostanza di fatto che prima siano eseguiti i versamenti dalle Opere pie obbligate; quindi delle due l'una: o bisognerebbe disdire assolutamente il fatto del Governo nell'emissione di questi buoni, o bisogna ammettere il modo suggerito dal Governo stesso per regolarizzare il precedente operato, e per provvedere a quanto resta a fare nell'avvenire.

L'Ufficio Centrale, al quale era stata attribuita l'intenzione di disapprovare il Governo, non si sente per nulla disposto a rigettare allo stato attuale delle cose il progetto del Ministero, perocchè tale rigetto implicherebbe appunto un'aperta disapprovazione dell'operato del Governo, nè crede con ciò di porci in contraddizione col sistema che aveva proposto nella sua relazione e nel suo progetto.

Giova ripetere che nè colla relazione nè col progetto riformato era mai stato intendimento dell'Ufficio Centrale d'infiggere una nota di disapprovazione all'operato del Governo, e come ha detto nella relazione, ripete ora. Il Governo si è trovato in circostanze affatto eccezionali, delle quali l'Ufficio ha creduto, e crede gli si debba tener conto; il Ministero trascinato in questa via anormale, cessate le emergenze così gravi come erano al momento che adottava la misura che si tratta ora di

regolarizzare, si è fatto premura di chiedere al Parlamento che provveda con legge per l'avveuire.

Quindi mentre nessuno sicuramente vorrebbe sostenere che la forma adottata nel passato dal Governo per provvedere a questi compensi fosse una forma regolare, essendochè si obbligava a pagare debiti non suoi, senza che avesse ancora il corrispettivo dai veri debitori, tuttavia l'Ufficio Centrale riconosce che per avere agito in questa guisa non si può, per le circostanze speciali del caso, nè biasimare il Governo, nè negargli quelle providenze che valgano a regolarizzare la situazione e ad assicurare nello stesso tempo l'esecuzione effettiva del Decreto Dittatoriale.

Per tutti questi motivi, a nome dell'Ufficio Centrale, io sottopongo al Senato il seguente ordine del giorno.

« Il Senato avendo riconosciuto che i buoni creati a favore dei danneggiati Siciliani a seguito del Decreto Dittatoriale del 9 giugno 1860, e in esecuzione del Reale Decreto 4 agosto 1862, furono emessi in nome del Tesoro dello Stato;

» Considerando che la forma di tale emissione fu consigliata al Governo da considerazioni gravi ed affatto eccezionali;

» Che il progetto di legge sottoposto alle deliberazioni del Senato ha per oggetto di imprimere la dovuta regolarità ai suddetti titoli di credito, delibera di passare alla discussione degli articoli del progetto ministeriale. »

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Il Ministero rende grazie all'onorevole Relatore, il quale a nome dell'Ufficio Centrale diede spiegazioni assai benevole e rette in ordine agli intendimenti dell'Ufficio stesso, e pose la questione sul suo vero campo. Mi si permetta però di rettificare una delle asserzioni dell'onorevole Relatore, e ciò sempre nell'intendimento di mostrare quanto dall'una e dall'altra parte si cerchi di evitare tutto ciò che possa esservi di aspro in una discussione, di scansare qualsiasi interpretazione men benevola per rispetto reciproco degli oratori, che in essa ragionarono.

Nel parlar ieri sulla questione che ora il Senato esamina, io, per quanto mi sovvengo, non ho mai inteso d'imputare all'Ufficio Centrale od al suo Relatore l'intendimento di volere, direi, sotto l'aspetto d'una questione di regolarità, farne un'altra, la quale implicasse una sfiducia verso gli atti del Ministero passato e del presente. Non mai, io credo, non mai una parola mi è sfuggita la quale accennasse a tale concetto che fosse in me sorto o dalla relazione, o dalle intenzioni, che sarebbe ancor peggio, dell'Ufficio Centrale. Anzi, se ben ricordo, la prima volta che presi a parlare, non allusi per nulla alla questione, se si volessero approvare o no i buoni emessi da un Ministero precedente; ma venni ad essa, dopo che alcuni oratori parlarono veramente tutte le loro argomentazioni su questo punto, cercando dimo-

strare che il Governo aveva fatto male ad emettere tali buoni. Egli è allora ch'io dissi, che, così facendo, la questione mutava d'aspetto; ma non ho mai detto, ripeto, che sia l'Ufficio Centrale il quale abbia pronunciata un'opinione in questo senso, non l'ho detto perchè sarebbe stato contrario alla verità.

Se dunque io ho asserito che la questione cambiava d'aspetto, ciò fu solo nel rispondere a quegli oratori di sopra accennati, quando si voleva da essi sostenere che male aveva operato quel Ministero ad emettere i buoni per i danneggiati della Sicilia; e posta da essi tale questione io sosteneva che dovesse risolversi dal Senato. Siccome poi le giustificazioni di quest'atto dipendono tutte da un apprezzamento delle circostanze politiche; così la questione diventa interamente politica.

Date queste spiegazioni nell'intendimento, come già dissi, di togliere tutto quanto possa per avventura esserci stato d'un po' vivo per qualche parte nella discussione di ieri, io ed il mio collega Ministro delle Finanze ci associamo per accettare l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio Centrale; giacchè, ripeto, la questione, come venne ultimamente esaminata ed esposta dall'onorevole signor Relatore, è quella stessa che io poneva ieri, cioè a dire che, ammesso il fatto di questi buoni per i danneggiati, siccome furono emessi, e portano una garanzia del Governo, così di necessità ne conseguita, che o si deve assolutamente disapprovare l'emissione loro, o se non si disapprova, deve il Governo garantirne il pagamento.

Senatore Castelli E., Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E., Relatore. Non dirò altro in risposta alle osservazioni contrapposte alle mie dall'onorevole Ministro dell'Interno, se non che le parole che io testè riferiva, come pronunciate da esso, furono da me tolte letteralmente dal rendiconto stampato della seduta di ieri.

Capisco perfettamente che nell'animazione della discussione, il signor Ministro possa aver esteso, senza volerlo, all'Ufficio Centrale l'apprezzamento che egli voleva restringere ad alcun oratore che avevagli fatto opposizione, ma nel rendiconto è detto testualmente così:

« Altre sono le considerazioni le quali inducono l'Ufficio Centrale a respingere il progetto; si tratta nè più nè meno che di disapprovare l'atto del Ministero che emise i buoni. »

Sono le parole testuali che ho letto stampate; se poi nel rendiconto le parole del signor Ministro furono male riferite, io non saprei che dire.

Del resto accetto perfettamente le spiegazioni date dal signor Ministro.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Mi permetta; io non ho nemmeno veduto le bozze; di modo che quello che c'è c'è. Se questa frase io l'ho pronunciata, protesto

che non fu mio pensiero di accusare l'intendimento dell'Ufficio Centrale; ed una prova di ciò si è, che nella prima mia risposta all'Ufficio medesimo, non ho fatto alcuna allusione alla questione di fiducia, la feci solo, dopo che l'onorevole Senatore Benintendi e poi l'onorevole Senatore Farina portarono la questione sulla validità dei buoni emessi. Sarà una frase che mi è sfuggita: per esempio, invece di dire: *il precipitante o il Senatore tale*, avrò detto: *l'Ufficio Centrale*, ma se questa frase fu detta, io la ritiro.

Senatore Castelli E., *Relatore*. All'Ufficio Centrale basta perfettamente questa dichiarazione.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Il signor Ministro avendomi nominato, io credo di dover dire il senso preciso della mia apprezzazione.

Io ho contestato la regolarità dell'emissione dei buoni non per censurare l'atto che allora in vista delle considerazioni politiche, venne fatto, ma per dimostrare che da quanto si era operato per considerazioni politiche transitorie, non si poteva dedurre una conseguenza avveire, la quale restasse così ferma ed incrollabile, da non potersi esaminare la legalità dell'atto medesimo. Non mi sono quindi riferito all'epoca in cui l'atto fu fatto; non ho voluto apprezzare le condizioni politiche nelle quali l'atto medesimo venne emesso; ma ho detto che questo mancando delle forme legali che lo Statuto richiede, non poteva servire di base per un ragionamento di fatti compiuti ed inattaccabili nel momento attuale.

Questo era l'esame che ho fatto della legalità dell'atto, non per censurare quello che si era operato, ma per vedere se veramente si dovesse considerare come un fatto legalmente compiuto, in modo che non si potessero più rivocare in dubbio le conseguenze del medesimo.

Presidente. Metto ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale, col quale s'intende che si passi alla discussione del progetto che fu presentato dal Ministero.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Debbò però prima chiudere la discussione generale, sulla quale provoco il voto del Senato.

Chi vuol chiudere la discussione generale, si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

Passo alla lettura degli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Le somme che a termini del Decreto del dittatore Garibaldi in data 9 giugno 1860 sono dovute dalle Opere pie, dalle fidecommissarie o da altri istituti per soddisfare i compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, saranno riscosse e versate a favore dell'erario dello Stato fino a che avvenga il soddisfacimento di tutte le spese indicate nell'articolo seguente.

» La riscossione di tali entrate sarà fatta in confor-

mità alla legge che regola la riscossione delle imposte dirette. »

(Approvato.)

« Art. 2. Saranno pagate sul bilancio dello Stato le spese seguenti :

1. Gli interessi dei buoni rilasciati in seguito al R. Decreto del 21 agosto 1862, N.° 1224;
2. Le spese di esazione e di amministrazione;
3. Il rimborso e gli interessi delle anticipazioni fatte dal tesoro dello Stato;
4. L'ammortizzazione dei buoni suaccennati colle eccedenze disponibili. »

(Approvato.)

« Art. 3. Con Decreti Reali sarà provveduto onde inscrivere nei bilanci attivi e passivi dello Stato le somme corrispondenti alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, e provvedere a quanto occorre alla esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 4. Soddisfatti i compensi, di che è parola nel decreto dittatoriale 9 giugno 1860, non che le anticipazioni e le spese fatte dallo Stato, le Opere pie, fidecommissarie ed altri istituti indicati nell'art. 1 della presente legge ricupereranno la libera disposizione delle loro entrate. »

(Approvato.)

Si procede allo squittinio anche sulle due leggi votate ieri, le quali ammettono un voto unico.

Avverto il Senato che dopo questo squittinio vi sono altre due leggi da discutere.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 89 |
| Favorevoli | 63 |
| Contrari | 26 |

(Il Senato approva.)

Sul secondo progetto intorno al compenso per i danneggiati di Sicilia:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 89 |
| Favorevoli | 65 |
| Contrari | 24 |

(Il Senato approva.)

Si passa alla discussione delle altre leggi poste all'ordine del giorno.

Viene prima il progetto di legge per l'ordinamento del Museo industriale di Torino.

(V. *Atti del Senato* N. 197)

Do lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non si domanda la parola, la discussione generale è chiusa.

Rileggo i due articoli.

« Art. 1. La somma di L. 317,028 90, rimasta disponibile sul fondo di L. 1,368,807 iscritto nel capitolo 79 del bilancio 1862 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in dipendenza della legge 26 giugno 1862 per le spese dell'Esposizione Internazionale di Londra, sarà trasportata agli esercizi successivi per la liquidazione delle spese suddette ed anche per provvedere alla conservazione ed al necessario sviluppo del Museo industriale eretto con Reale Decreto 23 novembre 1862. »

(Approvato.)

« Art. 2. Questo Museo industriale potrà essere collocato in qualcuno degli edifici pubblici dello Stato, i quali rimarranno disponibili in seguito del traslocamento della Capitale. »

(Approvato.)

Si farà un solo equitino colla legge che viene dopo.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULL'ANZIANITA' DEGLI ALLIEVI
DELL'ULTIMO ANNO DI CORSO
NELLA MILITARE ACCADEMIA
PROMOSSI SOTTOTENENTI.
(V. Atti del Senato N. 178)

Presidente. Si passa alla lettura del progetto di legge segnato col numero 178 concepito in un articolo unico.

« Articolo unico. Gli allievi dell'ultimo anno di corso della Regia Militare Accademia promossi Sottotenenti nell'esercito, vi avranno l'anzianità di detto grado dal giorno in cui per determinazione del Ministro della Guerra saranno stati promossi al mentovato ultimo anno di corso. »

La parola è al signor Senatore Pastore.

Senatore Pastore, Relatore. Come relatore dell'Ufficio Centrale io mi proponeva di domandare al signor Ministro della Guerra una dichiarazione sopra una riserva che è accennata nella relazione dell'Ufficio Centrale ma non essendo presente....

Presidente. Ho disposto or ora perchè sia chiamato, se vuole attendere....

Avverto intanto il Senato che votata questa legge, nulla rimane più all'ordine del giorno, dimodochè il Senato sarà convocato con avvisi a domicilio.

(Giunge il Ministro della Guerra.)

Il signor Senatore Pastore è invitato a parlare.

Senatore Pastore, Relatore. Il Senato ha potuto scorgere dalla relazione come fosse intendimento dell'Ufficio Centrale di aggiungere a questo progetto di legge una speciale disposizione colla quale si stabilisse in massima generale che gli allievi così dell'Accademia militare come delle Scuole di fanteria e cavalleria, i quali abbiano lodevolmente superato gli esami e la cui promozione al grado di sottotenente sia stata ritardata per deficienza di età, possano tuttavia concorrere coi loro compagni di corso per la determinazione della relativa sede di anzianità.

Questa idea fu comunicata al signor Ministro della Guerra, il quale però dichiarò di non potervi assentire; e siccome le ragioni dal medesimo addotte sono certamente meritevoli di apprezzamento, così l'Ufficio Centrale non credette di dover insistere.

Tuttavia persuaso della necessità o quanto meno della giustizia di riparare agli inconvenienti cui si accennava, l'Ufficio inserì nella relazione una raccomandazione al signor Ministro della Guerra, affinchè volesse in un modo o nell'altro provvedere a che il lamentato sconcio non avesse più a riprodursi.

Ora, affinchè questa raccomandazione non rimanga senza effetto, il relatore dell'Ufficio Centrale prega il signor Ministro della Guerra a voler dire se sia disposto ad aderire all'invito fattogli.

La questione che gli è proposta è assai grave per gli ufficiali cui riguarda, imperocchè quando questi giovani ufficiali non possano concorrere coi loro compagni di corso, perchè furono promossi uno, due o tre mesi più tardi al grado di sottotenente per mancanza di età, sono rimandati in coda de'compagni di corso, ed allora ne proviene un grandissimo scapito nella loro carriera.

Io potrei citare parecchi esempi, ma mi limiterò ad un solo, di un giovane per nome Gallone, allievo del corso terminato or son due anni.

Per ragione dei punti di merito acquistati negli esami, avrebbe questi avuto dritto ad occupare il quarto posto, ma perchè non aveva l'età del 18 anni per conseguire cogli altri la promozione a sottotenente, e perchè fu quindi promosso a sottotenente due o tre mesi più tardi, fu rimandato in coda del corso. Intanto contemporaneamente vennero promossi, come si usa, i sott'ufficiali a sottotenenti, e questo giovane pel solo fatto della mancanza di pochi mesi a raggiungere l'età voluta per la promozione a sottotenente, ha perduto 168 posti, vale a dire ha avuto uno scapito immenso nella sua carriera.

Si dirà che vi si potrà supplire coll'avanzamento a scelta, ma la scelta ossia preferenza della scelta è un diritto che bisogna ancora acquistare e conservare; intanto si perde quella dell'avanzamento ad anzianità che è determinato.

Perciò l'Ufficio Centrale ha creduto che facendosi una legge nuova, per accordare agli allievi del terzo anno di corso di far risalire la loro anzianità di ufficiale ad un anno indietro, si potesse inserire in questa legge un articolo che avesse provveduto a tale emergente.

Il Ministro non lo ha creduto opportuno, e per buone ragioni; ma siccome non vi ha altro mezzo di ovviare a questo inconveniente, così l'Ufficio Centrale ha inserito questa raccomandazione, ed ora per mezzo mio prega il signor Ministro di voler dichiarare quali siano le sue intenzioni in proposito.

Ministro della Guerra. Domando la parola

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Se io avessi creduto che quanto si è discusso nell'Ufficio Centrale a vantaggio degli Ufficiali, i quali hanno compiuto il 18. anno di

età, potesse avere la gravità che vi attribuisce l'onorevole preopinante, avrei trovato anch'io essere cosa naturale l'aderire alla proposta di introdurre in questa legge un articolo affine di ovviare agli inconvenienti che furono citati.

Ma io non l'accetto, perchè vedo la questione sotto un punto di vista alquanto diverso; non ci vedo però tutta quella gravità che le si vuol dare, e per conseguenza non iscorgo una così urgente necessità per prendere disposizioni a questo riguardo.

L'onorevole preopinante ha addotto l'esempio di un giovane che sicuramente merita di essere citato per la sua distinzione; ma è questa una eccezione, ve ne possono essere anche altre, e come ognuno sa, le leggi non si fanno per le eccezioni, ma per la generalità.

Colla legge ora sottoposta al Senato, io ho creduto necessario proporre una modificazione alle regole della anzianità per un caso che tocca la disciplina e per ovviare ad inconvenienti che non si possono negare, e che si producono nella generalità degli allievi dell'Accademia; ma non credo, dico, necessario per alcune eccezioni, quantunque onorevolissime, l'andar a toccare, con nuove disposizioni, un principio che è quello che domina in tutta la legge dell'avanzamento, principio, che, secondo me, ha una importanza gravissima, che ci ha fatto togliere moltissimi abusi, che si ingeneravano pel passato e che tutti coloro che han servito nell'antico nostro esercito, rammentano senza dubbio, abusi provenuti appunto dall'incertezza circa le norme da seguirsi sull'anzianità degli ufficiali.

Nella legge dell'avanzamento si è voluto stabilire che non ci fosse che una sola regola per l'anzianità; e questa è la data del decreto di nomina. Con la legge attuale io propongo una modificazione, ma mantengo il principio della data certa, e d'altronde è una modificazione che interessa una classe intera di allievi ufficiali; ed ora si vorrebbe che io facessi una modificazione ad un principio tanto essenziale per una eccezione.

Se alcuni ufficiali si troveranno nel caso in cui si trova il giovane allievo citato dall'onorevole preopinante, è presumibile che essi conserveranno la qualità che furono loro concesse dalla natura, e che se per la loro giovane età ebbero dalla legge a soffrire qualche scapito nell'anzianità, nell'avanzamento a scelta precederanno i loro compagni e saranno così compensati. Egli è già un grandissimo vantaggio quello che hanno naturalmente pel loro precoce ingegno, di potere essere ufficiali prima di aver compiuto i 18 anni, perchè stante questa circostanza sono quasi sicuri di fare una bella carriera.

Io non credo per conseguenza di dover per ora prendere altra disposizione riguardo a quanto fu accennato dall'onorevole preopinante. Se verrà giorno in cui si debba modificare interamente la legge sull'avanzamento, per evitare alcuni altri inconvenienti che potesse produrre l'applicazione della medesima, come ne produ-

cono tutte le leggi, allora sarà il caso di vedere se si debba introdurre una disposizione anche per questi casi; ma per ora, ripeto, non credo poterlo fare.

Senatore *Pastore, Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Pastore, Relatore.* Il regolamento per gli istituti militari stabilisce che nessun allievo vi può essere ammesso se non ha compiuto il 16° anno. La durata del corso essendo di due anni, ne viene di conseguenza che se le cose procedono regolarmente, tutti gli allievi dell'Accademia, al termine del secondo anno di corso hanno compiuto 18 anni, quindi hanno i requisiti per essere promossi sottotenenti. Procedendo le cose in questi termini, non vi è più pericolo che possa succedere l'inconveniente che venne notato e lamentato dall'Ufficio Centrale; ma ognuno sa che coll'andar del tempo avvengono casi in cui diventa quasi necessario l'allontanarsi dalle regole ordinarie.

E per esempio, allorchè si verificano molte vacanze nei quadri degli ufficiali, il Ministro della Guerra è obbligato ad abbreviare la durata dei corsi com'è accaduto in passato che si fecero in sei mesi gli studi che si facevano prima in un anno, e che il corso di due anni fosse ridotto ad un solo. Allora accadde che colui il quale era entrato nell'istituto adempiendo ai voluti requisiti di età, si trovò, per effetto di questa disposizione, indipendente dalla propria volontà, nell'impossibilità di conseguire quel grado che ottenevano gli altri, e rimase quindi grandemente danneggiato nella sua carriera.

Sta benissimo che non si debba dare il grado di sottotenente a chi non ha compiuto l'età di 18 anni; parmi però che non vi sarebbe inconveniente a dire che l'anzianità degli ufficiali i quali appartengono agli istituti militari, allorchè sono promossi a sottotenenti, rimanga sospesa fino alla fine del corso, acciò possano concorrere tutti insieme.

Questa è una mia idea; però vi sarebbe ancora altro mezzo di antivenire quest'inconveniente, ed è quello di ritardare di un anno l'ammissione, portandola a 17 anni invece di 16. Allora si avrebbe certamente maggiore probabilità, che nessuno dopo due anni di corso non abbia ancora compiuto l'età di 18 anni.

Il signor Ministro fa osservare che quanto io dico si riferisce ad un solo caso eccezionale; ma lo debbo osservargli che questi casi furono molti e che ad ogni volta gli furono segnalati dal Comandante superiore della scuola d'applicazione, invitandolo a portarvi rimedio. La cosa venne esaminata dal Congresso permanente della guerra e da speciale Commissione appositamente nominata, la quale rispose che la legge sull'avanzamento si opponeva in modo assoluto, acchè l'anzianità degli ufficiali si potesse far decorrere altrimenti che dalla data del decreto di nomina.

E veramente la legge è precisa: *Dura lex, sed lex.*

Ma ora che si fa una legge nuova, sarebbe stata cosa ovvia lo stabilire che l'uffiziale promosso alcuni mesi

dopo i colleghi per deficienza di età, ma che compl con essi il suo corso, potesse concorrere coi medesimi per la sua sede d'anzianità da fissarsi secondo il risultato degli esami.

Questo diritto egli lo ha acquistato il giorno in cui fu ammesso nell'istituto. Se l'allievo al momento della sua ammissione sapesse che egli può correre il pericolo di essere mandato alla coda del corso perchè troppo giovane, probabilmente non avrebbe accettato una tale posizione.

Concludo dicendo che a questo inconveniente si deve porre riparo in un modo od in un altro; e ciò detto non insisto maggiormente, perchè ho tutta la confidenza nel senno del signor Ministro, e sono persuaso che consentendo egli di far studiare la questione dalle persone illuminate che lo circondano, si arriverà facilmente a risolvere questa difficoltà in modo soddisfacente e senza alterare le leggi organiche dell'esercito.

Ministro della Guerra. Forse non mi sarò abbastanza spiegato. Io non ho detto che fosse un solo il caso.

L'onorevole Senatore Pastore ha citato una fra le eccezioni, ma io so benissimo che ve ne sono altre, credo però poche.

Egli ha poi notato che se questi sapessero ciò che può loro accadere, non avrebbero intrapreso questa carriera.

Io dirò che la legge del 1853 che fu sempre applicata alle scuole e che lo è ancora, obbliga il giovane ad aspettare il 18. anno per essere ufficiale: e però questi giovani sanno bene ciò che loro tocca, poichè questa disposizione sta nella legge che è in vigore: ciò malgrado quelli che dotati d'ingegno possono sperare d'entrare nelle scuole un anno prima, non si trattengono per questa considerazione, perchè sanno benissimo di poter andare avanti.

Senatore Pastore, Relatore. Domando la parola per rettificare semplicemente un'espressione, ed osservo che questi giovani non possono conoscere la posizione in cui si troverebbero allorchè il corso venisse ultimato prima del tempo: allorchè gli allievi, al momento della loro ammissione hanno l'età prescritta, non possono prevedere se il corso verrà interrotto prima di due anni, ed anticipata la promozione. È questo che io volevo dire, e non intendevo parlare di coloro che vengono ammessi nell'istituto prima dell'età prescritta, perchè costoro sanno benissimo che anche al termine del corso regolare non avranno gli anni richiesti per la promozione a sottotenente. Invocarono un'eccezione privilegiata e devono essere preparati a subirne le conseguenze, ma per gli altri la cosa è ben diversa. Ammessi nell'istituto adempendo a tutte le condizioni richieste dai regolamenti, non è loro colpa se essendosi ridotta la durata del corso da due anni ad uno solo, al termine di esso non hanno raggiunto i 18 anni, ed

hanno quindi diritto di richiamarsi se per questa causa si veggono rimandati alla coda di quel corso col quale avevano diritto di concorrere per intelligenza ed assiduità allo studio.

Parmi che la questione meriti di essere studiata e risolta a termini di giustizia.

Presidente. La legge consta di un solo articolo.

Ministro della Guerra. Dichiaro che accetto il progetto dell'Ufficio Centrale con i due articoli d'aggiunta.

Senatore Pastore, Relatore. L'Ufficio Centrale ha aggiunto a questo progetto due articoli che furono accettati dal Ministero.

Il primo è per dare forza di legge a ciò che il Ministro aveva detto nella sua relazione, cioè che la pensione degli allievi del terzo anno di corso, i quali godono attualmente lo stipendio d'ufficiali, sarà a totale carico dell'erario. E qui mi occorre notare che dopo le parole ultimo anno vennero dimenticate le parole di corso che si dovranno aggiungere.

L'articolo 3 poi ha per iscopo di dare la stessa forza di legge ad altra proposta del Ministro, statuendo che la presente legge non è applicabile agli allievi che si trovano attualmente in accademia, ma soltanto a coloro che vi sono entrati o vi entreranno a partire dal 1 gennaio 1865.

Presidente. Darò lettura del progetto di legge qual è stato riformato dall'Ufficio Centrale assenziente il Ministro.

(Vedi infra)

Dichiaro su questo aperta la discussione generale.

Se non domandasi la parola, riterrò per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla votazione degli articoli.

« Art. 1. Gli allievi dell'ultimo anno di corso della Regia militare accademia promossi sottotenenti nell'esercito, vi avranno l'anzianità di detto grado dal giorno in cui per determinazione del Ministro della Guerra saranno stati promossi al mentovato ultimo anno di corso. »

(Approvato.)

« Art. 2. Durante lo stesso ultimo anno di corso l'intera pensione degli allievi sarà a carico dell'Erario. »

(Approvato.)

« Art. 3. Le disposizioni della presente legge non sono applicabili agli allievi ammessi nell'Accademia militare anteriormente al 1 gennaio 1865. »

(Approvato.)

Si procede allo squittinio separato sulle due leggi.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

TORNATA DEL 31 MARZO 1865.

Risultato dello squittinio segreto.

Sul progetto di legge per l'ordinamento del Museo industriale di Torino.

Votanti 86

Favorevoli 76

Contrari 10

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per l'anzianità degli allievi dell'ultimo anno di corso nella militare Accademia promossi sottotenenti.

Votanti 86

Favorevoli 81

Contrari 5

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).